

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VICENZA E _____ PER LA GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA DENOMINATO PALESTRA "UMBERTO I" SITA IN VIA CARDUCCI, 29 – 36100 VICENZA

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell'Palestra Umberto I e dei relativi accessori, sita in via Carducci, 29, nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione allo stesso. L'impianto, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si compone di:

spazi coperti:

impianto sportivo, spogliatoi e sale polivalenti, come da piantina allegata;

ARTICOLO 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2032.

Nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, vengano proposti dal concessionario interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria, regolarmente autorizzati dal Comune di Vicenza, la durata della presente Convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa. In ogni caso, la durata complessiva della Convenzione non potrà superare i dieci anni.

Non sono ammessi rinnovi della presente Convenzione.

Il Concessionario, al termine della durata della Convenzione, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo affidatario, al fine di garantire la continuità della gestione dell'impianto, si impegna ad accettare la proroga tecnica della presente Convenzione, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa del Comune e, comunque, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla scadenza del rapporto.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ

Con l'affidamento si intende:

- favorire la diffusione e la pratica sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;
- assicurare il funzionamento dell'impianto quale servizio pubblico, consentendo la fruizione dello stesso da parte di tutta la collettività;
- dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive;
- perseguire la valorizzazione dell'impianto sportivo come luogo di diffusione della pratica sportiva, oltre che della più generale aggregazione sociale, mantenendolo funzionale ed in buone condizioni d'uso;
- Mantenere l'impianto funzionale e in buone condizioni.
- L'uso dell'impianto non potrà essere effettuato per altre finalità, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune con idoneo provvedimento scritto, diverse dallo svolgimento di attività sportive.

ARTICOLO 4 MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'affidamento viene effettuato al fine di consentire al Concessionario l'esercizio della propria attività sportiva.

A tale scopo, la gestione dell'impianto dovrà essere svolta dal Concessionario con propri mezzi tecnici, personale, attrezzature e mediante la propria organizzazione.

Il Concessionario dovrà dotarsi, a proprie spese, di tutti i necessari permessi, autorizzazioni e licenze prescritti dalle normative vigenti per lo svolgimento delle attività e per il regolare funzionamento dell'impianto ed altre che si rendessero necessarie.

Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni della presente convenzione e del vigente regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi.

In particolare, l'impianto deve funzionare per tutto l'anno. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare dell'Comune di Vicenza, salvo cause di forza maggiore. In tal caso, le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Il calendario, gli orari di apertura dell'impianto, le tariffe applicate e relative variazioni devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio comunale preposto e resi noti agli utenti e ai cittadini.

Il Concessionario dovrà usare l'impianto nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare delle materie indicate.

È a carico del Concessionario l'intestazione del CPI Certificato Prevenzione Incendi, se presente.

ARTICOLO 5 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO / SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio prevede:

- l'apertura e chiusura in base alla programmazione dell'attività, come da concessioni rilasciate alle società sportive richiedenti dall'Ufficio Sport e Manifestazioni (indicativamente per le palestre tra le 16.30 e le 23.00, dal lunedì al venerdì e nei giorni di sabato e domenica per lo svolgimento di partite o manifestazioni sportive come da calendario approvato, per le palestre adibite anche ad attività agonistica);
- la custodia e la sorveglianza e il corretto utilizzo degli spazi delle palestre e/o impianti sportivi in oggetto, nonché delle relative attrezzature da parte dei soggetti autorizzati con specifica concessione di cui all'Aggiudicatario sarà data copia;
- il controllo e l'osservanza da parte degli utenti e del pubblico delle norme di buon comportamento, nonché corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature esistenti;
- il controllo del rispetto degli orari di utilizzo assegnati a ciascun utilizzatore, tenuto conto che gli spogliatoi devono essere lasciati liberi entro 20 minuti dalla fine di ciascuna fascia oraria di utilizzo;
- la compilazione giornaliera del registro fornito dal Comune con gli orari di utilizzo assegnati ai concessionari e consegna all'Ufficio Sport e Manifestazioni, via email entro il giorno 10 di ogni mese;

- la consegna ai competenti uffici comunali entro cinque giorni dal ritrovamento di documenti e oggetti di valore devono essere consegnati;
- gli indumenti, le scarpe, le borse e simili devono essere lasciati negli spogliatoi dell'impianto.

Al termine dell'attività quotidiana, prima della chiusura dell'impianto:

- arieggiamento di tutti i locali al termine dell'utilizzo;
- controllo che all'interno dell'impianto non siano rimaste persone;
- raccogliere eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto sportivo, usando le precauzioni del caso;
- controllo scrupoloso che le luci siano spente e che i rubinetti dell'acqua siano chiusi;
- chiusura di tutti gli infissi, delle porte di ingresso e dei cancelli dell'impianto, inserimento dell'allarme se presente;

Nel caso siano previste attività agonistiche, in particolare nei fine settimana e festivi:

- controllo degli ingressi e del movimento degli utenti in occasione di manifestazioni autorizzate dall'Ufficio Sport e Manifestazioni, al fine di garantire la corretta fruizione dell'impianto sportivo, sia da parte degli atleti che da parte del pubblico;
- avvertire le Forze dell'Ordine in caso di necessità e/o pericolo per le persone e i Vigili del Fuoco in caso di incendio e/o pericolo per la struttura, nonché segnalare al Comando di Polizia Locale o Forze dell'Ordine eventuali situazioni di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra e i casi di disordine pubblico o le eventuali infrazioni ai divieti vigenti.

Pulizia dell'impianto secondo le seguenti indicazioni:

Pulizia quotidiana:

pulizia, sanificazione e disinfezione al termine dell'utilizzo giornaliero della tensostruttura e dei locali di pertinenza (spogliatoi, servizi igienici, docce, locali di pertinenza), svuotamento cestini, asporto e conferimento di ogni rifiuto prodotto durante l'attività extra scolastica, secondo le regole e le modalità vigenti per la raccolta.

L'Aggiudicatario, per lo svolgimento delle attività di igienizzazione, sanificazione e disinfezione è tenuto all'applicazione di tutti gli eventuali protocolli sanitari e linee guida per gli impianti sportivi emanati dalle autorità competenti, che l'Ufficio Sport e Manifestazioni provvederà a portare a conoscenza al fine della loro corretta messa in pratica.

L'utilizzo dei prodotti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda tecnica. L'addetto alla pulizia incaricato dall'Aggiudicatario è tenuto ad annotare nel registro già in dotazione per le presenze, l'avvenuta esecuzione della pulizia e disinfezione quotidiane, nel rispetto di quanto sopra indicato;

Pulizia settimanale:

Lavaggio a fondo del pavimento della tensostruttura con disinfettanti e igienizzanti;

Pulizia mensile:

- pulizia di vetri, porte, piastrelle, arredi, locali di servizio e attrezzature.
- L'Aggiudicatario del servizio è tenuto a mettere a disposizione dell'impianto a propria cura e spesa i materiali e i prodotti di consumo, attrezzature e macchinari per il migliore svolgimento delle operazioni di pulizia; i materiali e i prodotti devono essere utilizzati in modo razionale e adeguato rispetto al tipo di pulizia da effettuare, devono essere conformi alla normativa vigente, di buona qualità, biodegradabili, non inquinanti, atossici, non devono produrre alterazioni alle superfici trattate o danni alle persone.
- Le macchine e le attrezzature devono essere impiegate in modo razionale e conforme alla natura delle superfici da trattare e delle operazioni da eseguire; devono essere a norma e rispettare le prescrizioni antinfortunistiche.
- L'Aggiudicatario è responsabile della custodia delle macchine e delle attrezzature proprie e di proprietà del Comune di Vicenza, nonché dei prodotti utilizzati; Il Comune di Vicenza non è responsabile per eventuali danni o furti di attrezzature e prodotti.

Interventi straordinari di pulizia:

- sono da considerarsi straordinari tutti gli interventi di pulizia da effettuarsi a seguito di specifica richiesta dell'Ufficio Sport e Manifestazioni, da concordare nei tempi e nelle modalità, non rientranti nel servizio ordinario oggetto dell'appalto e non programmabili in quanto dovuti a fattori imprevedibili e con carattere di eccezionalità.

Piccola manutenzione:

- l'Aggiudicatario è tenuto a eseguire, all'occorrenza e con oneri a proprio carico, semplici interventi di manutenzione ordinaria, quali riparazioni di parti accessorie di serramenti interni, sanitari e rubinetterie, cambio serrature, lampadine di spogliatoi e bagni, riparazione o sostituzione di attrezzature o ripristino di danni causati dall'Aggiudicatario stesso, nonché effettuare il controllo del regolare funzionamento degli impianti tecnici (elettrico, idrico, riscaldamento) degli arredi della struttura dando, quindi, tempestiva segnalazione all'Ufficio Sport e Manifestazioni di situazioni di pericolo o degrado o comunque meritevoli di notifica. In caso di danneggiamenti, l'Aggiudicatario, se a conoscenza, deve indicare all'Ufficio Sport e Manifestazioni gli eventuali responsabili e descrivere i fatti di cui ha notizia.
- La manutenzione ordinaria del defibrillatore (sostituzione piastre e batteria in scadenza), ove presente, è a carico del gestore.

L'Aggiudicatario non potrà concedere a terzi, in tutto o in parte, gli spazi e i beni all'interno dell'impianto sportivo messi a disposizione dal Comune di Vicenza.

Si evidenzia che sono ammessi all'utilizzo degli impianti sportivi oggetto del presente affidamento gruppi, associazioni e società sportive in possesso di concessione d'uso rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il Piano di Utilizzo ordinario, predisposto dal Comune di Vicenza.

Le concessioni straordinarie rilasciate dall'Ufficio Sport e Manifestazioni dovranno essere richieste con almeno dieci giorni di preavviso.

ARTICOLO 7 IMPEGNI – OBBLIGHI – RESPONSABILITÀ – ONERI A CARICO DEL Comune di Vicenza

Il Comune di Vicenza è responsabile della sicurezza degli impianti sportivi nello stato e nelle condizioni in cui gli stessi sono consegnati, giusto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di impiantistica sportiva e di prevenzione.

Al Comune di Vicenza spetta:

A) la manutenzione straordinaria degli impianti, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del Concessionario, e di adeguamento normativo funzionale, da effettuarsi nel rispetto di effettive esigenze e delle disponibilità di bilancio, in accordo con il Concessionario.

Ad eccezione di comprovate urgenze, il Comune di Vicenza si riserva di stabilire tempi e modi di realizzazione degli interventi, nel rispetto delle attività sportive programmate. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività.

Qualora il Comune di Vicenza non sia in grado di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori con la necessaria tempestività, potrà autorizzare il Concessionario a provvedervi direttamente, definendo, altresì, tutti gli aspetti economici. Resta fermo l'obbligo del Concessionario di segnalare al Comune di Vicenza ogni fatto o deterioramento che possa rientrare nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare utilizzo dell'impianto.

B) la verifica sulla tenuta degli impianti, come meglio precisato al successivo art. 17 "Controlli";

ARTICOLO 8 MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria dell'impianto, compresi i locali e le attrezzature, atta a far sì che l'impianto nel suo complesso sia sempre funzionale allo scopo di destinazione e venga riconsegnato al Comune di Vicenza al termine della Convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, tenuto conto del naturale deperimento dovuto al tempo ed all'uso, è a carico del Concessionario.

In particolare, la manutenzione ordinaria comporterà a carico del Concessionario l'effettuazione degli interventi descritti nell'articolo 5 "Oneri a carico del concessionario / svolgimento del servizio".

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguite nel rispetto delle regole tecniche e delle norme vigenti in materia di sicurezza, a cura e spese del Concessionario e dovranno essere riportate nella relazione annuale delle attività, riservandosi il Comune di Vicenza il potere di controllo per la migliore conservazione dell'impianto.

In caso di inadempienza, gli interventi saranno effettuati direttamente dal Comune di Vicenza con addebito delle relative spese al Concessionario.

Il Comune di Vicenza può prescrivere l'effettuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto.

ARTICOLO 9 ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di:

rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di sicurezza antincendio. Viene pertanto posto a carico del Concessionario l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in un apposito Piano di Emergenza. Quanto

sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune di Vicenza. Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario e il Comune di Vicenza promuoveranno l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al D.Lgs. 81/2008, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile; rispettare le norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm., ove ricadenti; effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri; segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza — per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

ARTICOLO 10 UTENZE

Tutte le spese per energia elettrica, riscaldamento, idrico-fognarie, Tassa Rifiuti (TARI) sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 11 ACCESSO ALL'IMPIANTO

Utilizzo degli impianti da parte di terzi - Il Concessionario ha il diritto di utilizzare l'impianto sportivo per lo svolgimento delle sue attività sportive in via prevalente; il Concessionario si impegna, tuttavia, a garantire a chiunque, senza discriminazione di sesso, razza, religione e fede politica, l'accesso agli impianti.

Nel caso in cui l'Associazione con le proprie attività non esaurisca totalmente l'orario complessivo dell'uso dell'impianto, può esser consentito l'uso ad altre associazioni/società sportive.

Il Concessionario gestirà le richieste di uso degli impianti da parte di terzi tenendo conto delle proprie esigenze e delle condizioni degli impianti.

Il Comune di Vicenza non sarà comunque responsabile per danni o incidenti dovuti a imprudenza, imperizia o qualsiasi altro comportamento colposo, compresa l'inosservanza delle prescrizioni imposte dal Comune di Vicenza per l'uso e l'accesso da parte di gruppi, associazioni o altre società autorizzate all'accesso e all'uso dell'impianto.

Utilizzo degli impianti da parte del Comune di Vicenza.

Il Comune di Vicenza si riserva l'uso degli impianti per necessità istituzionali ed in particolare per dare corso a manifestazioni sportive programmate dal Comune stesso; tali attività non possono interrompere l'attività agonistica nazionale. A tal fine, l'Ufficio comunale preposto alle attività sportive darà comunicazione con congruo anticipo rispetto al periodo di utilizzo. Per detto periodo non compete alcun indennizzo al Concessionario.

ARTICOLO 12 TARIFFE PER USO IMPIANTI DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Le tariffe per l'uso dell'impianto o parte di esso a soggetti terzi sono quelle approvate con delibera di giunta comunale n. 124 del 14.7.2021, che possono essere aumentate fino ad un massimo del 20%. Al Concessionario spetterà il relativo introito.

ARTICOLO 13 ASPETTI ECONOMICI

Corrispettivo – A sostegno degli oneri di gestione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese legate all'attività sportiva, oltre alle spese di pulizia, gli oneri connessi alla sorveglianza e custodia dell'impianto, la manutenzione ordinaria dell'impianto), nonché della valenza sociale dell'attività svolta, Il Comune di Vicenza corrisponderà annualmente la somma di Euro 13.000,00 più Iva di legge.

Il corrispettivo verrà erogato annualmente in due rate semestrali:

- la prima rata entro il mese di luglio;
- la seconda rata entro il mese di gennaio dell'anno successivo

Il Concessionario dovrà emettere regolare fattura in formato elettronico e verifica della regolarità contributiva.

Il corrispettivo non sarà soggetto ad adeguamenti e rivalutazioni.

Il Concessionario dovrà pagare per l'utilizzo dell'impianto un canone ricognitorio fissato in € 300,00 all'anno da versare entro il 31 dicembre di ogni anno

ARTICOLO 14 PUBBLICITÀ

Nell'ambito dell'impianto sportivo, al Concessionario è consentito esercitare la pubblicità, da effettuarsi nel rispetto delle vigenti normative, previa richiesta, a carico del predetto, di ogni autorizzazione e/o licenza se necessaria.

ARTICOLO 15 GARANZIA E DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Concessionario ha costituito una cauzione di importo pari al 2% (due per cento) del valore del corrispettivo comprensivo di IVA, come risultante all'esito della procedura di cui all'art. 13 "Aspetti economici", per gli anni di durata iniziale del contratto.

La cauzione dovrà essere costituita secondo una di queste modalità:

a) versamento sul c/c intestato al Comune di Vicenza a fronte di emissione di Avviso di pagamento PagoPa;

b) fideiussione bancaria o assicurativa, nella quale risulta:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile,
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Vicenza.

La mancata costituzione della cauzione entro il termine stabilito per la stipulazione del contratto comporta la revoca dell'affidamento.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza della convenzione, previo accertamento della correttezza della conduzione e dello stato di manutenzione dell'impianto sportivo.

ART.16 SUBCONCESSIONI

È fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto oggetto della presente concessione. In caso di inottemperanza, la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 17 CONTROLLI SULL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Comune di Vicenza ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, sopralluoghi ed ogni altro intervento di controllo presso la struttura al fine di verificare lo stato dell'impianto, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nella

presente convenzione, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali in Concessionario dovrà uniformarsi.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire agli incaricati alla vigilanza ed al controllo la documentazione eventualmente richiesta.

L'impianto è sottoposto periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione.

Nel caso in cui il Comune di Vicenza riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al Concessionario intimando l'eliminazione di dette inadempienze e/o il ripristino.

In caso di protratta inadempienza, il Comune di Vicenza, per garantire la sicurezza, la funzionalità ed il decoro delle strutture, potrà provvedervi autonomamente dandone preventiva comunicazione al Concessionario ed addebitandone successivamente i costi.

La protratta inadempienza determinerà la decadenza anticipata della convenzione ai sensi del successivo art. 23.

ART.18 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ

Con effetto dalla data di consegna dell'impianto, il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Vicenza da ogni tipo di responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti dall'attività oggetto della Concessione.

Il concessionario dovrà stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi legati all'utilizzo dei beni e delle attività in essi svolta di:

- responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale unico non inferiore a e 1.500.00,00;
- [se ricorre il caso] Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con massimale unico non inferiore a € 1.500.00,00 per sinistro e di € 1.000.00,00 per persona;
- espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Vicenza;
- estensioni di garanzia per cd. "Danno Biologico", danni non rientranti nella disciplina INAIL,

Resta, inoltre, esclusa qualunque responsabilità durante le manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune di Vicenza di cui all'art. 9 della presente concessione.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze non esonerano l'affidatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Il Comune di Vicenza sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'aggiudicatario.

Prima dell'avvio della gestione è fatto obbligo all'affidatario di produrre all'Ufficio preposto del Comune di Vicenza idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza della presente concessione

E' fatto obbligo al Concessionario di produrre ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate idonea documentazione attestante la piena validità delle coperture assicurative sino alla data di scadenza del rapporto contrattuale instaurato.

ARTICOLO 19 MODIFICHE ALL'IMPIANTO

E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale del Comune di Vicenza.

E' fatto, inoltre, divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune di Vicenza, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comporti un aggravio dei costi delle utenze a carico del Comune di Vicenza e [se ricorre il caso] del carico antincendio.

In caso contrario, quest'ultimo potrà richiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

Il Comune di Vicenza si riserva, tuttavia, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla decadenza dalla convenzione.

Alla riconsegna dell'impianto, il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso, che entreranno a far parte del patrimonio comunale.

ARTICOLO 20 LAVORI NECESSARI – INAGIBILITÀ DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento il Comune di Vicenza, con preavviso minimo di giorni 30 (trenta) consecutivi da notificarsi a mezzo lettera Racc.A/R o PEC, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Per improrogabili lavori di manutenzione, impreviste esigenze o cause di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio il Comune di Vicenza potrà procedere, in deroga al termine e alle modalità di cui sopra, con semplice comunicazione scritta, eventualmente anticipata, per motivi di particolare urgenza, da comunicazione verbale.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune di Vicenza, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte il corrispettivo in conto gestione verrà ridotto in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo e non si darà luogo ad alcuna indennità per il mancato utilizzo stesso.

ARTICOLO 21 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii., nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti, dirigenti e collaboratori del comune di Vicenza che quest'ultimo ha messo a disposizione per la consultazione sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generale – Atti generali.

Il contraente si impegna a trasmettere copia del medesimo ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Vicenza, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali contro deduzioni. Qualora queste non fossero presentate, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 22 RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Entro il termine della scadenza naturale o anticipata della concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto sportivo libero da persone e vuoto da cose di proprietà del Concessionario medesimo e senza vincoli contrattuali di alcun genere a carico del Comune.

La riconsegna consiste nella ricognizione e verifica, in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.

Le eventuali addizioni o migliorie effettuati sugli impianti resteranno di proprietà del Comune di Vicenza, senza che l'Associazione possa avanzare richiesta alcuna di indennizzo, rimborso o altro a qualunque titolo, se non espressamente previsto.

ARTICOLO 23 RISOLUZIONE, REVOCA, RECESSO, PENALITA'

• **Risoluzione** – Il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., con immediata decadenza del Concessionario e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- venir meno dei requisiti generali ed economico-gestionali richiesti per l'affidamento in concessione o false dichiarazioni circa la sussistenza dei predetti requisiti;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza;
- sospensione o interruzione della gestione dell'impianto, senza giustificato motivo, esclusa la forza maggiore, per oltre 30 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della gestione, accertata dal Comune di Vicenza, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano l'oggetto della presente concessione o di una qualsiasi delle sue parti;
- mancato pagamento del canone di cui all'art. 13, trascorsi 6 mesi dalla diffida di pagamento;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- violazione del divieto di subconcessione;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto concessionario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla concessione non preventivamente concordata con il Comune di Vicenza e da questa non autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- violazione degli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento;
- violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- reiterate ed accertate mancanze e/o negligenze nella manutenzione ordinaria e l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria non previamente autorizzati o eseguiti in modo difforme da quanto autorizzato;
- La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dal Comune di Vicenza con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
- La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune di Vicenza al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

• **Revoca** - Il Comune di Vicenza può revocare la concessione in uso dell'impianto nei seguenti casi:

- rilevanti motivi di pubblico interesse;
- gravi motivi di ordine pubblico;
- mutamento della situazione di fatto nei confronti del concessionario, al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con la finalità della presente concessione. La revoca dovrà essere preceduta da preavviso scritto di sei mesi al Concessionario.

C) Recesso - Il Concessionario, previo assolvimento di tutti gli obblighi giuridici, fiscali, patrimoniali derivanti dall'uso degli impianti sportivi, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal presente contratto al termine di ciascuna stagione sportiva, con l'obbligo di preavviso di sei mesi in forma scritta a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, per gravi e giustificati motivi. Diversamente sarà tenuto a corrispondere al Comune di Vicenza una penale pari ad € 100,00 per ogni mese di mancato preavviso.

Il Comune di Vicenza ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

D) Penali - Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, il Comune di Vicenza può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

In ogni caso resta salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle inadempienze del Concessionario.

ARTICOLO 24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato. La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Per quanto non espressamente previsto restano sempre valide le disposizioni di cui all'art. 3 L. 136/2010 ss.mm.ii.

ARTICOLO 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente convenzione le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, conferiti per la manifestazione di interesse, la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

Con la sottoscrizione della convenzione, il rappresentante legale del Concessionario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della convenzione, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

Ai sensi della vigente normativa, il Concessionario assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati trattati in esecuzione della presente Convenzione e delle attività previste.

Con separato e apposito accordo, il Comune di Vicenza e il Concessionario disciplinano compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

ARTICOLO 26 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in dipendenza del presente atto, ivi compresa la sua esecuzione, interpretazione, validità od efficacia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 27 SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e di eventuale registrazione del presente atto sono a totale carico del Concessionario.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo in virtù del disposto dell'art.82, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Si applica invece l'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) come previsto dall'art. 82 comma 3, D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 28 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto ____.

Il Comune di Vicenza e il Concessionario hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

IL COMUNE – IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPORT E MANIFESTAZIONI

Avv. Gian Luigi Carrucciu

IL CONCESSIONARIO -

Sig.

(in qualità di Presidente/Legale Rappresentante)

Allegato:

1_ Planimetrie